

COMUNE DI CASARILE

STATUTO

Delibera n. 46 del 29/11/2004.

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 **Principi Fondamentali**

1. Il Comune di Casarile è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle Leggi generali dello Stato. Esso rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune di Casarile realizza l'autogoverno della propria comunità con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2 **Finalità**

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'Amministrazione.
3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri:
 - a) il superamento degli squilibri economici e sociali;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - c) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
 - d) lo sviluppo, anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato, dei servizi sociali con particolare riguardo alle attrezzature ed agli impianti per l'infanzia, gli anziani, il tempo libero e le attività sportive e culturali.

Art. 3 **Territorio e sede Comunale**

1. Il Comune di Casarile fa parte della Regione Lombardia e della Provincia di Milano.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 7 confinante con i Comuni di Binasco, Giussago, Lacchiarella, Rognano, Vernate.
3. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con Legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.
4. La sede del Comune è fissata con deliberazione del Consiglio comunale.
5. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, essi possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 4

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Comune di Casarile" e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3152 dell'8 giugno 1987.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M. n. 3152 dell'8 giugno 1987.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, se non autorizzati dall'Amministrazione Comunale, sono vietati.

Art. 5

Pubblicazione degli atti

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al comma 1 avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO II FUNZIONI DEL COMUNE E PROGRAMMAZIONE

Art. 6 Funzioni del Comune

1. Il Comune titolare di funzioni proprie, esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.
2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito ad altri soggetti dalla Legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
3. In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:
 - a) pianificazione territoriale dell'area comunale;
 - b) viabilità, traffico e trasporti;
 - c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
 - d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti fatte salve le competenze della Provincia e nei limiti dell'art. 13 del D.Lgs. 267/2000;
 - e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
 - f) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
 - g) servizi dei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani;
 - h) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale;
 - i) gli altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile.
4. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di decentramento o di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e con la Città metropolitana.
5. Al Comune competono le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi prestati nonché i contributi sui servizi ad esso attribuiti.

Art. 7 Compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Sono di competenza dello Stato, ma gestiti dal Comune, i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo.
3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge che regoli i relativi rapporti finanziari ed assicuri le risorse necessarie.

Art. 8 Programmazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune determina gli obiettivi contenuti nei propri programmi e concorre a determinare quelli contenuti nei programmi dello Stato, della Regione, della Provincia, della Città metropolitana e degli altri enti territoriali, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia, la Città metropolitana e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

TITOLO III

ORGANI ELETTIVI

Art. 9 **Organi**

1. Sono organi elettivi del Comune il Sindaco ed il Consiglio Comunale.

Art. 10 **Deliberazioni degli organi collegiali**

1. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche fatta eccezione per i casi previsti dalla legge. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.
3. La cura dell'istruttoria delle proposte di deliberazione nonché il deposito degli atti è effettuata dai Responsabili dei servizi mentre la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta è effettuata a cura del Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento.
4. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
5. I verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta sono firmati dal Presidente e dal Segretario comunale.

Art. 11 **Consiglio comunale**

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. I casi di scioglimento del Consiglio comunale sono determinati dalla legge.

Art. 12 **Competenze ed attribuzioni**

1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 13 **Sessioni e convocazione**

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni relative alle linee programmatiche, al bilancio e al rendiconto di gestione.
3. La convocazione deve prevedere la prima e la seconda adunanza.
4. L'avviso per le sessioni ordinarie e straordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri rispettivamente almeno cinque e tre giorni utili e liberi prima di quello stabilito per la relativa adunanza. Nei casi di urgenza l'avviso con il relativo elenco deve essere consegnato almeno 24 ore prima; in questo caso, qualora la maggioranza dei Consiglieri lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
5. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri: in tal caso la riunione deve tenersi almeno entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
6. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
7. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione, è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
8. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'Albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
9. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri, rispettivamente per le sessioni ordinarie e straordinarie, almeno 5 e 3 giorni utili e liberi prima di quello stabilito per la relativa adunanza.
10. E' fatta salva la diversa disciplina stabilita dal Regolamento in conformità alle disposizioni di Legge, in ordine al deposito degli schemi del bilancio e del rendiconto della gestione
11. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla Legge, dal presente Statuto e dal Regolamento che ne disciplina il funzionamento.
12. La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
13. In caso di assenza, impedimento permanente o temporaneo, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco le funzioni di Presidente del Consiglio sono svolte dal Vicesindaco o, in caso di contemporanea sua assenza, dal Consigliere anziano.
14. Ogni ulteriore disciplina relativa al funzionamento del Consiglio Comunale è rimessa al Regolamento emanato nel rispetto delle disposizioni di Legge e del presente Statuto.

Art. 14 **Commissioni**

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la composizione nel rispetto e nella garanzia della rappresentanza per tutti i gruppi di minoranza, fermo restando il principio di proporzionalità in rapporto alla rappresentanza in Consiglio comunale.
3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori: Sindaco, Assessori, Organismi associativi, Funzionari e Rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

5. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.
6. Le Commissioni sono tenute a presentare al termine dei lavori la relazione al Sindaco che a sua volta comunicherà i contenuti al Consiglio Comunale.
7. Ove si provveda ad istituire Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia la Presidenza delle Commissioni medesime viene attribuita ad un rappresentante della minoranza consiliare.

Art. 15 **Attribuzioni delle Commissioni**

1. Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere generale o particolare individuate dal Consiglio comunale.
3. Il Regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle loro attribuzioni, in particolare definendo:
 - a) la nomina del Presidente della Commissione;
 - b) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 16 **Commissioni consultive di partecipazione popolare**

1. E' in facoltà del Consiglio di istituire Commissioni consultive di partecipazione popolare in aggiunta a quelle previste e disciplinate dalla Legge.
2. Il Regolamento ne disciplina il funzionamento, le attribuzioni e la loro composizione.

Art. 17 **Consiglieri**

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono; i Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti, cioè colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate dal Consigliere medesimo al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio comunale entro e non oltre dieci giorni procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere a scioglimento del Consiglio ai sensi di legge.
4. Ai sensi dell'art. 5 della Legge 154/1981 i Consiglieri comunali possono essere eletti e/o nominati componenti del Consiglio di Amministrazione di società di capitali a partecipazione comunale; le modalità di elezione e/o di nomina sono stabilite dal Regolamento.

Art. 18 **Diritti e doveri dei Consiglieri**

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni permanenti delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale.
3. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
4. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti e dalle società partecipate le notizie utili all'espletamento del mandato.
5. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati da apposito Regolamento.
6. Il Consigliere comunale è tenuto al segreto d'ufficio, nei casi previsti dalla legge.
7. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del giusto procedimento.
8. Ai sensi del presente Statuto si intende per giusto procedimento quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai prescritti pareri ed alla successiva comunicazione alla Giunta e ai Capi gruppo consiliari.
9. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
10. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere annualmente deve depositare presso il Comune la dichiarazione dei redditi posseduti entro 30 giorni dal termine della dichiarazione dei redditi.

Art. 19 **Gruppi consiliari**

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal Regolamento. Qualora non si eserciti tale facoltà o, nelle more della designazione, i Capi gruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei Capi gruppo e le relative attribuzioni.

CAPO II **LA GIUNTA COMUNALE E IL SINDACO**

Art. 20 **Elezione e cessazione dalla carica del Sindaco e della Giunta**

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla Legge.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. Per i componenti della Giunta, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, la posizione giuridica, lo status e gli istituti di decadenza e di revoca, sono disciplinati dalla legge.
5. Oltre ai casi di incompatibilità previsti dal comma 4, non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.
6. Per il Sindaco, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio, il suo status e le cause di cessazione dalla carica, sono disciplinati dalla legge.
7. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della rispettiva Giunta non comporta obbligo di dimissioni degli stessi. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario.
8. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
9. In caso di dimissioni del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario.

Art.21

La Giunta comunale

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario comunale, del Direttore generale e dei Responsabili dei servizi, collabora con il Sindaco nella attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art.22

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede, e da due a sei Assessori, anche non Consiglieri, comunque in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
2. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio Comunale senza diritto di voto.

Art. 23

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

Art. 24

Attribuzioni della Giunta comunale

1. La Giunta comunale partecipa all'elaborazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato e riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sullo stato di attuazione dei programmi.

2. Alla Giunta comunale compete l'adozione degli atti di programmazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane, nell'ambito degli indirizzi programmatici adottati dal Consiglio comunale, nonché l'adozione degli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale, non rientranti nella competenza dei responsabili degli uffici e servizi, ed in particolare:
- a) in materia di gestione delle risorse umane:
 - a)1) adotta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - a)2) approva il programma annuale e triennale delle assunzioni;
 - a)3) nomina le Commissioni per le selezioni pubbliche e per le selezioni interne;
 - a)4) nomina la delegazione di parte pubblica ed approva gli accordi di contrattazione collettiva decentrata;
 - a)5) nomina il nucleo di valutazione ed adotta la metodologia per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti;
 - b) in materia di programmazione economico-finanziaria:
 - b)1) approva il piano esecutivo di gestione e relative variazioni;
 - b)2) approva i prelievi dal fondo di riserva dandone comunicazione al Consiglio;
 - b)3) assume in via di urgenza variazioni al bilancio di previsione e le sottopone al Consiglio per la ratifica entro 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio di riferimento;
 - b)4) approva lo schema di bilancio di previsione e la relazione previsionale e programmatica da sottoporre al Consiglio;
 - b)5) approva, insieme agli schemi di rendiconto della gestione da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale, la relazione illustrativa al rendiconto, con la quale esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
 - b)6) determina gli indicatori ed i modelli di rilevazione del controllo di gestione;
 - c) in materia di programmazione dell'acquisizione dei fattori produttivi:
 - c)1) approva la programmazione in materia di forniture e servizi ed approva i capitolati speciali d'appalto per le forniture di beni e per l'appalto di servizi;
 - d) in materia di opere pubbliche:
 - d)1) adotta la programmazione triennale dei lavori pubblici da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale contestualmente alla deliberazione del bilancio di previsione, approva gli studi di fattibilità ed i progetti preliminari delle opere pubbliche al fine della formazione del programma delle opere pubbliche;
 - d)2) approva, nel rispetto della programmazione triennale ed annuale approvata dal Consiglio, i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche;
 - d)3) attribuisce gli incarichi in materia di urbanistica;
 - e) in materia di gestione del patrimonio:
 - e)1) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, limitatamente ai beni mobili;
 - e)2) approva l'inventario dei beni di proprietà dell'ente e i suoi aggiornamenti;
 - e)3) dispone la dismissione dal demanio delle strade e l'alienazione di beni mobili e mobili registrati acquisiti al patrimonio disponibile dell'ente;
 - f) in materia di contenzioso:
 - f)1) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore, convenuto e/o terzo - nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore del Comune - provvedendo alla nomina dei difensori e approva rinunce alle liti e transazioni.
 - g) in materia elettorale:
 - g)1) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - g)2) delimita ed assegna gli spazi per i partecipanti alle consultazioni elettorali e referendarie.
 - h) concede contributi straordinari per ragioni socio-economiche e di assistenza e concede il patrocinio ad iniziative e manifestazioni culturali e sportive;
 - i) delibera in materia di toponomastica stradale;

l) richiede all'Unione Europea, allo Stato, alla Regione ed alla Provincia, la concessione di contributi per la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento.

3. Alla Giunta comunale compete, inoltre, la nomina dei membri della Commissione edilizia comunale.

Art.25 **Il Sindaco**

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

3. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, ha la rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

4. Il Sindaco sovrintende inoltre all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

5. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

7. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario. Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e delle rispettive Giunte.

Art. 26 **Attribuzioni quale Ufficiale di Governo**

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica:

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco quale Ufficiale del Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

Art. 27 **Attribuzioni quale Capo dell'Amministrazione**

1. Il Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione, esercita le competenze e funzioni stabilite dalla legge e dai regolamenti, ed in particolare:

a) nomina e revoca i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce loro l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna;

b) nomina, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

c) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili

- territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- d) compie gli atti conservativi dei diritti del comune;
- e) ha la direzione unitaria e il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del comune, coordina l'attività degli assessori, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e i servizi, e presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informazioni ed atti anche riservati, e promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- f) impartisce direttive al Direttore generale o al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- g) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma;
- i) convoca i comizi per i referendum comunali;
- l) rilascia le autorizzazioni di pubblica sicurezza;
- m) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali;
- n) stipula in rappresentanza dell'Ente i contratti qualora manchi nel Comune una figura direttiva distinta dal Segretario rogante.
- o) stabilisce, sentita la Giunta, gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede. Quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri provvede alla convocazione;
- p) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- q) esercita le funzioni di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle Leggi;
- r) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
- s) adotta, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, ordinanze contingibili ed urgenti; nei casi l'emergenza interessi il territorio di più comuni, adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti a norma di Legge;
- t) esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di Legge.

Art. 28

Linee programmatiche del mandato

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data della proclamazione degli eletti, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio comunale, in apposita sessione ordinaria, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità indicate nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. La discussione sulle linee programmatiche si conclude con votazione palese con la quale il Consiglio si esprime in ordine al documento presentato.
3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione ordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e della Giunta. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Art. 29

ViceSindaco

1. Il Vice Sindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco la delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità anagrafica.
3. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.
4. Chi sostituisce il Sindaco nei casi di assenza o impedimento esercita, altresì, le funzioni di Ufficiale di Governo.

TITOLO IV ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I SEGRETARIO COMUNALE, DIRETTORE GENERALE, COMITATO DI DIREZIONE

Art. 30 Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata ai Responsabili dei servizi dell'Ente sotto la sovrintendenza ed il coordinamento del Segretario comunale, salvo sia nominato il Direttore generale, sulla base degli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.
2. Il Segretario comunale, dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali, è nominato e revocato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto tra gli iscritti all'apposito Albo. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
3. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
4. Il Segretario comunale inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e

della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

c) presiede l'Ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;

d) autorizza le missioni, i congedi ed i permessi dei Responsabili dei servizi con l'osservanza delle norme vigenti;

e) adotta i provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi collettivi e dal Regolamento;

f) esercita, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. e) del D. Lgs. 267/2000, in aggiunta a quelle previste nei punti precedenti, ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

5. Il Segretario riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia, cura la notificazione al Sindaco neo-eletto dell'avvenuta proclamazione alla carica.

6. Il Segretario per l'esercizio di ogni sua funzione si avvale della struttura, dei servizi, dei mezzi e del personale dell'Ente.

Art. 31 **Direttore Generale**

1. Il Sindaco, previa stipulazione di convenzione con altri Comuni, le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti, può nominare un Direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. In tale caso il Direttore generale provvede anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati. Il Sindaco, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale, provvede a disciplinare il rapporti tra Segretario Comunale e Direttore Generale. Quando non risulti stipulata la convenzione in parola, le funzioni di Direzione generale possono essere conferite dal Sindaco, con proprio provvedimento formale, al Segretario Comunale, che le somma a quelle proprie, come delineate dal presente Statuto.

2. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Il Direttore generale provvede:

a) alla predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'art. 197, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 267/2000;

b) alla formulazione della proposta di piano esecutivo di gestione, previsto dall'art. 169 del predetto decreto legislativo.

A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili dei servizi, ad eccezione del Segretario comunale.

3. Il direttore generale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale, ed in particolare organizza il personale e le risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi o dei programmi, e verifica, avvalendosi del nucleo di valutazione, l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto.

4. Il direttore generale per l'esercizio di ogni sua funzione si avvale della struttura, dei servizi, dei mezzi e del personale dell'Ente.

Art. 32
Comitato di direzione

1. Al fine di garantire il coordinamento dell'attività gestionale dell'Ente è istituito il Comitato di Direzione. Il Comitato di Direzione è presieduto dal Segretario comunale ovvero dal Direttore generale ed è costituito dai Responsabili dei servizi.
2. Il Comitato assolve all'attività di programmazione, raccordo e coordinamento delle attività di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica di competenza dei diversi servizi, svolge una attività consultiva in ordine ad aspetti funzionali, gestionali ed organizzativi dell'Ente, propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro e definisce le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale e per la formazione professionale dello stesso.

CAPO II

Uffici

Art. 33
Principi strutturali ed organizzativi

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato con apposito Regolamento, adottato dalla Giunta Comunale, in conformità al presente Statuto, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, nonché nel rispetto del principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita agli organi burocratici.
2. L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro per progetti e per programmi;
 - b) analisi ed individuazione della produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione delle responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
3. Nelle materie soggette a riserva di legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, riservate ad atti normativi o amministrativi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 421/92, l'attività regolamentare e organizzativa dell'ente è esercitata tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo tale da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
4. Il Regolamento individua le forme e le modalità di organizzazione e di gestione della struttura amministrativa ed il raccordo con la direzione politica dell'Ente.

Art. 34
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Il Sindaco provvede a nominare tra i Dipendenti dell'ente, secondo criteri di competenza e professionalità, i Responsabili dei servizi.
2. Spettano ai Responsabili dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente; sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti dell'ente:
 - a) la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti e delle convenzioni;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
 - g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.
3. Ai Responsabili dei servizi compete l'espressione del parere di regolarità tecnica su ogni proposta di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale, ad eccezione dei meri atti di indirizzo, nonché di quello di regolarità contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, qualora l'atto comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata.
4. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
5. I Responsabili di servizio partecipano al processo istruttorio di formazione degli strumenti di programmazione economico-finanziaria.
6. L'Ente, ove non si possa far fronte con personale in servizio e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno, per la copertura di posti di qualifica dirigenziale, di alta specializzazione o di responsabile degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000, può stipulare contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato con esperti esterni di provata competenza professionale, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Gli incarichi predetti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Limiti, criteri e modalità per la stipulazione dei predetti contratti sono disciplinati dal Regolamento.
7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Art. 35 **Determinazioni**

1. I provvedimenti di competenza del Segretario comunale, del Direttore generale e dei Responsabili dei servizi assumono la denominazione di "determinazioni". Qualora le determinazioni comportino un impegno di spesa devono essere trasmesse al servizio finanziario e diventano esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
2. Le determinazioni vengono affisse in copia all'albo pretorio a cura del Messo comunale per quindici giorni e contestualmente all'affissione all'albo vengono trasmesse in copia al Sindaco. La Giunta comunale prende atto mensilmente delle determinazioni adottate nel mese precedente.

Art. 36**Responsabilità del procedimento amministrativo**

1. Il Responsabile di servizio provvede ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n.241/1990, ad assegnare ai dipendenti addetti al proprio servizio la responsabilità dell'istruttoria e di ogni ulteriore adempimento procedurale, inerente lo specifico procedimento amministrativo ovvero intere categorie di procedimenti, nel rispetto delle funzioni svolte e delle mansioni proprie del dipendente assegnatario. Fino a quando non sia stata effettuata l'assegnazione di cui sopra è considerato Responsabile del singolo procedimento il Responsabile del servizio.
2. Il Responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dagli artt. 5 e 6 della legge n. 241/1990 e dal Regolamento comunale in materia di termine e di responsabile del procedimento.

Art. 37**Risorse umane**

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni delle risorse umane attraverso lo sviluppo del sistema informativo, la formazione e la qualificazione professionale.
2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, disciplina in particolare:
 - a) la struttura organizzativo-funzionale;
 - b) la dotazione organica;
 - c) le modalità di assunzione agli impieghi, nonché i requisiti di accesso e le modalità di selezione nel rispetto dei principi dell'imparzialità, la tempestività, l'economicità e celerità di espletamento.
3. Le sanzioni disciplinari nei confronti del personale dipendente ed il procedimento per la loro applicazione sono regolati dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. Nel Regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi è individuato l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
4. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dell'Ente e delle organizzazioni sindacali, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale.
5. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente è disciplinato dalla legge, dalla contrattazione collettiva nazionale e dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa.

TITOLO V SERVIZI

Art. 38

Forme di gestione dei servizi

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di Legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla Legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra gestione in economia, affidamento in concessione, costituzione di aziende speciali, di consorzio o di società per azione o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione dei comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione a tutela degli utenti.

Art. 39

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 40

Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto approvato dal Consiglio Comunale e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio d'Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale, tra coloro che non sono Consiglieri Comunali ma ne abbiano i requisiti per l'elezione.

Art. 41 **Istituzione**

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo Regolamento di disciplina dell'organizzazione e attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultano: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il Regolamento di cui al precedente comma 1 determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornamenti in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

Art. 42 **Il Consiglio di amministrazione dell'istituzione**

1. Il Consiglio d'Amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che non siano Consiglieri comunali ma ne abbiano i requisiti per l'elezione oltre a comprovate esperienze di Amministrazione.

2. Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti per i componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.

Art. 43 **Il Presidente dell'istituzione**

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

Art. 44 **Il Direttore dell'istituzione**

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi dell'istituzione.

Art. 45

Nomina e revoca degli amministratori delle aziende e delle istituzioni

1. Gli Amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco nei termini di legge sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale.
2. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati dal Sindaco, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
3. Ai suddetti amministratori è esteso l'obbligo previsto dall'art. 18, comma 5, del presente Statuto.

Art. 46

Società a capitale pubblico locale

1. Negli Statuti delle Società per azioni e delle società a responsabilità limitata a capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.
2. Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 154 del 23/04/1981 i Consiglieri comunali possono essere eletti e/o nominati componenti del Consiglio di Amministrazione di società di capitali a partecipazione comunale; le modalità di elezione e/o di nomina sono stabilite dal Regolamento.

Art. 47

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Provincia e la Città metropolitana per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla Legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO VI

CONTROLLO INTERNO

Art. 48 **Principi e criteri**

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della Legge, dei principi civilistici e concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 49 **Revisore del conto**

1. Il revisore del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla Legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

TITOLO VII
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE
CAPO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 50
Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con gli altri Enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi, i propri servizi.

CAPO II FORME COLLABORATIVE

Art. 51

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con gli altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla Legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 52

Convenzioni e consorzi

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

3. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla Legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

4. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal comma 3, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali della convenzione negli albi pretori degli enti.

5. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire consorzi secondo le disposizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 267/2000. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

Art. 53

Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 51 e dei principi della Legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni e sentita la popolazione mediante referendum, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla Legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di propria competenza.

Art. 54

Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in Leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla Legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO VIII

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 55

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere dei soggetti interessati su specifici problemi.

Art. 56

Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite dal regolamento.

CAPO I

INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

Art. 57

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla Legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per Legge.
4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti ai quali le diverse categorie di atti debbano essere inviati.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti l'oggetto del provvedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione, la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae all'accesso.
11. Il Responsabile del servizio potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 58 **Istanze**

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita per iscritto entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco o dal Responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal Regolamento, il quale deve prevedere i tempi e le forme idonee di risposta.

Art. 59 **Petizioni**

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Le petizioni, sottoscritte dai proponenti devono essere presentate al Sindaco che le assegna all'organo competente.

3. L'organo competente deve pronunciarsi con atto motivato entro 60 giorni dalla presentazione.
4. Se il termine previsto dal comma 3 non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
5. Entro 90 giorni dalla presentazione della petizione, la procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 60 **Proposte**

1. I cittadini, in numero di almeno trenta, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro i 15 giorni successivi all'organo competente, corredate dei prescritti pareri nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 61 **Difensore civico**

1. Per il miglioramento dell'azione amministrativa del Comune può essere istituito, anche in convenzione con altri Enti Locali, il Difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, segnalando anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Il Difensore civico dura in carica cinque anni, è eletto dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale, che per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività e competenza giuridico-amministrativa. Il difensore civico non è rieleggibile; in caso di perdita dei prescritti requisiti la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale. Il Difensore civico può essere revocato, per gravi e reiterate violazioni dei doveri di ufficio, con voto del Consiglio comunale adottato dai due terzi dei Consiglieri interessati.
3. Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, e dagli enti, aziende e società dipendenti o partecipate, copia di atti e documenti, nonché ogni altra notizia utile all'esercizio del mandato.

CAPO II **ASSOCIAZIONE E PARTECIPAZIONE**

Art. 62 **Principi generali**

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 65, l'utilizzo delle proprie strutture, l'accesso ai dati di cui in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 63

Associazioni e albo delle forme associative

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge e dal presente statuto è istituito l'albo delle forme associative.
2. Nell'albo la Giunta iscrive entro 30 giorni dalla presentazione della istanza le associazioni e le altre libere forme associative che assicurano la rispondenza dei propri fini statutari a quelli del Comune, la rappresentatività degli interessi dei cittadini residenti, l'organizzazione su base democratica degli organi di amministrazione e dei processi decisionali.

Art. 64

Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti dagli articoli precedenti.
2. Il coordinamento delle attività delle associazioni iscritte all'Albo Comunale è svolto dal Comune attraverso l'assemblea permanente di coordinamento (ASSCOO) presieduta dal Sindaco o da un Consigliere comunale da lui delegato e formata da un rappresentante per ogni Associazione secondo le modalità previste dal Regolamento.
3. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi determinando: finalità, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
4. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli portatori di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 65

Incentivazione

1. Alle associazioni iscritte all'albo ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale che tecnico-professionale e organizzativa.
2. Gli stessi incentivi sono erogabili anche alle associazioni di carattere temporaneo non iscritte all'albo che assicurino la rispondenza dei propri fini a quelli del Comune.

Art. 66

Partecipazione alle Commissioni

1. Le Commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

CAPO III
REFERENDUM DIRITTI DI ACCESSO

Art. 67
Referendum

1. Sono ammessi referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di bilancio, di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Sono, altresì, inammissibili referendum sulle seguenti materie:

- a) statuto;
 - b) regolamento del consiglio comunale;
 - c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.
4. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il 20 per cento del corpo elettorale del Comune;
 - b) il Consiglio comunale.
 5. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
 6. Sono ammesse, altresì, richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui ai precedenti commi 2 e 3.
 6. Il Consiglio comunale fissa nel Regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione. Il Referendum non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali provinciali e comunali.

Art. 68 **Effetti del referendum**

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 69 **Diritto di accesso**

1. A chi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.
3. Il Regolamento, oltre ad enunciare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 70 **Diritto di informazione**

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal precedente articolo.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 Legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO IX
La responsabilità

ART. 71
Responsabilità verso il comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il sindaco, i consiglieri comunali, gli assessori, il segretario comunale, il direttore generale, il responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.

ART. 72
Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal direttore generale, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

ART. 73

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO X

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 74

Statuto

1. Lo Statuto contiene, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge, le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 30 cittadini per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi dalla entrata in vigore, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 75

Regolamenti

1. Il Comune adotta regolamenti, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici, per l'esercizio delle funzioni e per la disciplina dei servizi erogati
2. L'iniziativa in materia di regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 60 del presente Statuto.

3. I Regolamenti entrano in vigore il giorno successivo a quello di conseguita esecutività della deliberazione che li approva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

4. I Regolamenti comunali in materia di entrata si conformano ai principi desunti dallo Statuto del contribuente approvato con la legge 27/07/00 n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 76

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. La Legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina delle relative funzioni enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune; l'entrata in vigore di nuove leggi che enuncino tali principi abroga le norme del presente Statuto incompatibili con essi; in tal caso il Consiglio comunale adegua le disposizioni del presente Statuto entro centoventi giorni dall'entrata in vigore delle predette leggi.

Art. 77

Ordinanze

1. Il Responsabile del servizio emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di Legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui all'art. 50 e all'art. 54 del D.Lgs. 267/2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati e conformi ai principi generali dell'ordinamento giuridico. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze di cui al precedente comma 4 sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Art. 78

Revisione

1. Per la revisione dello Statuto si osservano le disposizioni ed il procedimento di cui all'art. 6 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 79

Entrata in vigore

1. Il presente statuto entra in vigore, espletate le procedure di legge per la sua adozione, a seguito della pubblicazione per trenta giorni consecutivi all'Albo pretorio comunale.

2. Lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta ufficiale degli Statuti.